

L'introduzione del nuovo Statuto-Regolamento della Curia Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, da Noi approvato in data 25.06.2000, ha mutato la strutturazione della stessa, rendendo necessaria una revisione del Consiglio Pastorale Diocesano (C.P.D.) che crei i presupposti per un'azione pastorale diocesana più unitaria, organica e, nello stesso tempo, operativa.

L'elemento nuovo è l'inserimento dei rappresentanti delle Commissioni Pastorali Diocesane, le quali dal Consiglio Pastorale Diocesano vengono sollecitate per lo studio e la proposta di iniziative di propria competenza e al predetto Consiglio vi ritornano per una verifica del lavoro svolto.

Alla luce dei mutamenti strutturali avvenuti all'interno della Curia, lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano necessita di una revisione; e di conseguenza anche gli Statuti dei Consigli Pastorali Zonali, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari economici devono essere rivisti.

Per rendere facile la consultazione e meno pletorica l'assemblea si è ritenuto opportuno che il Consiglio Pastorale sia snello nella sua composizione.

Pertanto con il presente

#### **D E C R E T O**

riformuliamo la **composizione del Consiglio Pastorale Diocesano, dei Consigli Pastorali Zonali, dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici e**

#### **A P P R O V I A M O**

**gli acclusi Statuti del Consiglio Pastorale Diocesano, del Consiglio Pastorale Zonale, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici** che entrano in vigore dalla data odierna.

Inoltre disponiamo che i nuovi **Consigli Pastorali Parrocchiali** siano costituiti presso tutte le Parrocchie entro il 1 giugno 2001;

**i Consigli Pastorali Zonali e i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici** siano costituiti entro il 15 settembre 2001;

**il Consiglio Pastorale Diocesano** sia costituito entro il 20 ottobre 2001.

Con la Nostra paterna benedizione.

*Trani, 5 marzo 2001.*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giuseppe ASCIANO)

(Mons. Giovan Battista PICHIERRI)

# STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

## *Costituzione*

### Art. 1

A norma del can. 536 § 1 è costituito nella parrocchia \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, Arcidiocesi di Trani – Barletta - Bisceglie, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, regolato dal diritto e dal presente Statuto.

## *Natura del Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.)*

### Art. 2

1. Il C.P.P. è l'organo ordinario e significativo della comunione e corresponsabilità dei battezzati, in ordine alla vita della comunità parrocchiale.
2. Esso ha carattere rappresentativo e gode di solo voto consultivo. (can. 514 §1; can. 536 § 2).

## *Compiti*

### Art. 3

Il C.P.P., in comunione con il Vescovo, il Parroco, il presbiterio diocesano e il CPD, ha il compito di promuovere, coordinare, sostenere e verificare l'azione pastorale della comunità consentendo alle sue varie componenti la partecipazione responsabile e attiva all'unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella carità. Esso pertanto:

- a) valorizza, stimola e coordina i diversi carismi dei sacerdoti, diaconi, religiosi/e, laici e gruppi ecclesiali per far risaltare l'unità della Chiesa di Cristo e per favorire la crescita spirituale dei singoli battezzati;
- b) tenuto conto del programma pastorale diocesano, elabora un piano pastorale parrocchiale in una prospettiva di collaborazione unitaria, armonizzando le diverse iniziative e attività pastorali, in una visione di pastorale organica.

## *Composizione*

### Art. 4

Il C.P.P. è composto da membri:

1. di diritto in ragione dell'ufficio;
2. eletti dalla base;
3. nominati dal Parroco.

*Sono membri di diritto:*

- a) il Parroco, che ne è il presidente;
- b) i presbiteri con incarichi pastorali presenti in Parrocchia;
- c) i Diaconi;
- d) un rappresentante del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici (C.P.AA.EE.), scelto dai membri dello stesso;
- e) il presidente di Azione Cattolica o il presidente della consulta dell'apostolato dei laici.

*Sono membri eletti:*

- a) N.   <sup>1</sup> Rappresentante dell'Assemblea Eucaristica domenicale;
- b) un rappresentante della/o delle Confraternite;
- c) un rappresentante di ogni altra realtà associativa ecclesiale esistente in seno alla comunità parrocchiale.
- d) un rappresentante di ogni commissione pastorale esistente in Parrocchia secondo l'ordinamento dello Statuto della Curia Arcivescovile.

Questi membri, scelti con le modalità di cui all'art. 5, tra coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione cristiana, siano operanti stabilmente in parrocchia e si distinguano "per scienza adeguata, per prudenza e per onestà" (can. 228 §2), capacità di dialogo e conoscenza dei problemi parrocchiali.

Il numero complessivo dei componenti il CPP deve essere proporzionato al numero dei parrocchiani.

(Es. fino a	1000 – 15/20 componenti
	3000 – 20/25 “
	8000 – 25/30 “
oltre	8000 – 30/35 “

*Sono membri nominati dal Parroco:*

N.   (1) laici nominati dal Parroco e scelti tra le forze vive dell'apostolato e ritenute persone particolarmente rappresentative degli ambienti sociali della comunità parrocchiale.

---

<sup>1</sup> Il numero è in proporzione al numero degli abitanti: uno su 1000  
 due su 3000  
 tre su 8000  
 quattro oltre gli 8000

## *Designazione e decadenza dei membri del C.P.P.*

### Art. 5

Il Consiglio di Presidenza di cui all'art. 9, indice nuove elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Le elezioni sono regolate da apposite norme (Cfr. regolamento).

Durante tale periodo ogni entità elettiva di cui all'art. 4, provvede a riunirsi per designare il proprio rappresentante nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, tenendo presenti le esigenze della comunità parrocchiale.

I Consiglieri eletti e cooptati, che si dovessero assentare, senza valido motivo, per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti rispettivamente dal proprio Gruppo o dal Parroco, alla prima riunione successiva.

E' facoltà del Parroco far decadere un membro del C.P.P. per gravi motivi, secondo il Diritto Canonico.

## *Approvazione e mandato*

### Art. 6

Spetta al Vescovo, su presentazione del Parroco, ratificare la nomina dei consiglieri.

## *Durata e cessazione*

### Art. 7

Il C.P.P. dura in carica cinque anni a datare dal conferimento del mandato, salvo cessazione anticipata.

Un singolo consigliere cessa dall'incarico, oltre che per decesso o dimissioni, se non partecipa, senza giustificazione, a tre sedute consecutive.

L'intero consiglio decade per la cessazione del parroco o della maggioranza dei consiglieri.

I membri eletti o cooptati non sono rieleggibili.

## *Organi*

### Art. 8

Sono organi del C.P.P.:

- Il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Segretario;
- l'Assemblea Generale.

## *Presidente*

### Art. 9

Presidente del C.P.P. è il Parroco (can. 536 §1), che già presiede nella carità all'intera comunità parrocchiale. Egli ha il compito di:

- a) presiedere l'Assemblea Generale;
- b) approvare e rendere esecutive le proposte del C.P.P.;
- c) assicurare il buon funzionamento del C.P.P.;
- d) rappresentare il C.P.P. in ambito zonale e diocesano.

## *Vice Presidente*

### Art. 10

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale ed ha il compito di:

- a) presiedere l'Assemblea Generale in caso di assenza del Presidente;
- b) partecipare alle sedute del Consiglio Pastorale Zonale (C.P.Z.) quale membro di diritto, presentando in seno a quest'ultimo le istanze del C.P.P. e viceversa;.

## *Consiglio di Presidenza*

### Art. 11

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, ed ha il compito di:

- a) indire le elezioni per la designazione dei membri elettivi del C.P.P., con le modalità di cui all'art. 5;
- b) convocare l'Assemblea Generale, fissandone i punti all'ordine del giorno;
- c) dare attuazione operativa alle decisioni del C.P.P.;
- d) decidere su questioni ordinarie ed urgentissime.

## *Segretario*

### Art. 12

Il Segretario viene scelto dal presidente in seno all'Assemblea Generale ed ha il compito di:

- a) preparare le convocazioni dell'Assemblea Generale trasmettendone gli avvisi con le modalità di cui all'art. 13;
- b) redigere i verbali e leggerli nel corso della seduta successiva;
- c) curare la raccolta e la conservazione di tutti gli atti e i documenti attinenti il C.P.P.;
- d) assicurare la trasmissione delle informazioni a tutti i livelli della comunità.

## Assemblea Generale

### Art. 13

I membri di diritto, designati ed elettivi di cui all'art 4, costituiscono l'Assemblea Generale.

Essa si costituisce e le proprie sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi membri.

Viene convocata almeno tre volte all'anno ed ogniqualvolta il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario per esigenze di elaborazione e/o verifica del piano pastorale.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto o verbale, recapitato almeno cinque giorni prima o diramato verbalmente durante le celebrazioni eucaristiche della domenica immediatamente precedente.

Le sedute sono precedute e seguite da riunioni nelle varie Associazioni, Gruppi, Movimenti, rappresentate in Assemblea Generale.

Compito precipuo dell'Assemblea Generale è quello di proporre e verificare il piano pastorale parrocchiale. Inoltre, elegge il Vice Presidente con maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

### *Pubblicità degli atti*

### Art. 14

Le riunioni del C.P.P. sono pubbliche e qualunque membro della comunità può assistervi come osservatore.

L'attività del C.P.P. viene portata a conoscenza della comunità con la pubblicazione in bacheca del verbale o attraverso le riunioni di ciascun gruppo o nelle forme più opportune.

Copia di ciascun verbale potrà essere fornita ad ogni rappresentante dei vari gruppi, previa richiesta verbale rivolta al Segretario.

### *Approvazione*

### Art. 15

Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

### *Conclusioni*

### Art. 17

L'interpretazione autentica del presente Statuto è di competenza del Parroco, sentito il Vescovo.

Per quanto qui non previsto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.

*Trani, 5 marzo 2001.*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe ASCIANO)

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Giovan Battista PICHIERRI)